



## Un quesito su accertamenti amministrativi e polizia giudiziaria

Risponde la Dott.ssa Stefania Pallotta

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:**

Le chiedo se può specificare il significato dell'art. 13 della L. 689/81, con particolare riguardo agli organi addetti al controllo. Se un dipendente di una pubblica amministrazione effettua un accertamento per un motivo specifico e rileva una violazione amministrativa che non è direttamente collegata al motivo dell'accertamento, può fare il verbale di contestazione o deve semplicemente segnalarlo all'organo competente, non rivestendo funzioni di polizia giudiziaria?

**Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta:**

La vigilanza amministrativa non è appannaggio della polizia giudiziaria.

Nel sistema della legge n. 689/1981, l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria incide sull'ampiezza dei poteri accertativi assegnati, ma non rappresenta condizione per la sussistenza della titolarità del potere di vigilanza amministrativa. Infatti, l'art. 13, 1° comma della richiamata legge n. 689/1981 prevede che il potere di accertare gli illeciti amministrativi spetti agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni alla cui violazione la legge correla una sanzione amministrativa pecuniaria e il successivo comma 4° dell'art. 13 dispone che all'accertamento degli illeciti amministrativi possano procedere *anche* agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Dunque, il dato testuale della norma impone lo svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa agli organi di polizia giudiziaria e agli organi di controllo amministrativi che invece sono privi di tali funzioni. Anzi, la formulazione linguistica impiegata dal legislatore, con particolare riferimento all'utilizzo della congiunzione "anche", sottolinea la naturale vocazione elettiva degli organi prettamente amministrativi allo svolgimento della vigilanza amministrativa, fermo restando il potere di accertare le violazioni amministrative comunque spettante alla p.g. in base al 4° comma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 .

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

L'unica differenza tra le due categorie di accertatori è che soltanto agenti e ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire perquisizioni amministrative, trattandosi di un atto che, per la sua intrinseca invasività, è riservato alla polizia giudiziaria e subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Per il resto, in campo amministrativo punitivo i poteri degli organi di controllo amministrativo e quelli della polizia giudiziaria hanno la stessa estensione ai fini della verifica della sussistenza delle violazioni amministrative.

Peraltro, contrariamente a quanto indicato nella domanda, il "motivo specifico" dell'attività accertativa non assume alcuna rilevanza. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,<sup>1</sup> la competenza sanzionatoria e quella di vigilanza non attengono a una materia a sé, ma accedono alle materie sostanziali. Di conseguenza, nell'ambito delle competenze di ciascun Ente, gli accertatori appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono obbligati e non facoltizzati ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi riscontrati nel corso della propria attività, pena responsabilità personali sul piano disciplinare e penale.

*Publicato il 5 luglio 2009*

---

### Riferimenti normativi

**Legge 24 novembre 1981, n. 689**

**Art. 13**

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a

---

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, 16 febbraio 2006, n. 63 e 12 febbraio 1996, n. 28

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI  
INformazione

2009

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*